

Non è vero che intorno a queste rettifiche «nessuno ha saputo fornire un'adeguata spiegazione del tutto pretestuose ed *a posteriori* essendo risultate le argomentazioni del Prof. Capaldo, escusso sul punto al dibattimento».

Il Prof. Capaldo e i suoi difensori hanno spiegato limpidamente perché quelle rettifiche fossero necessarie e perché le modalità previste dal contratto fossero le più razionali e le più eque, mentre la soluzione implicitamente prospettata dal Tribunale poteva portare a risultati aberranti e poteva – essa si – prestarsi a manovre collusive a danno dei creditori. Questi aspetti – si ripete sono stati ampiamente trattati. Ad ogni modo essi vengono qui di seguito rappresentati.

Il meccanismo di "conguaglio" previsto dall'Atto-quadro.

Per tenere conto dei beni eventualmente *usciti* dal patrimonio Fedit, nel periodo che va dal 1° dicembre 1991 al momento del trasferimento dei cespiti alla S.G.R., l'Atto-quadro prevede che vengano detratte dall'importo di 2.150 miliardi le somme incassate dal Concordato a seguito della detta uscita di beni.

In proposito si può porre la seguente domanda: *non sarebbe stato più corretto effettuare il conguaglio con un criterio che tenesse conto del fatto che S.G.R. pagava un prezzo mediamente pari al 55% del valore attribuito ai beni del Commissario*